



## Documento di riferimento per lo svolgimento del Tirocinio pratico valutativo (TPV)

### Definizione del tirocinio pratico valutativo (TPV) e suoi obiettivi

Il TPV va inteso come un sistema di apprendimento e sviluppo di competenze professionali, finalizzato alla progressiva costruzione dell'appartenenza del laureato e della laureata alla propria comunità professionale. Tale sistema si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti/e esperti/e appartenenti alla stessa comunità professionale del/della tirocinante e, in particolare, rende possibile e facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- consentire al/alla tirocinante, in modo propedeutico all'esame di abilitazione, di entrare in contatto con i contesti e le problematiche delle varie sfaccettature della professione di psicologo conosciute durante i percorsi formativi L-24 e LM-51, ora messe alla prova, sotto supervisione, delle metodiche e delle strategie tipiche dell'intervento psicologico, integrando conoscenze teoriche e conoscenze pratiche;
- riflettere su conoscenze e attività concrete, sui sottostanti assunti teorico-disciplinari, nonché sulle relazioni tra questi due ambiti, apprendendo procedure collegate a conoscenze psicologiche, anche alla luce di temi inerenti alla deontologia professionale;
- iniziare a interagire con altre figure professionali, nel rispetto della specificità e dell'autonomia delle competenze, nonché dello status proprio di ciascuna.

Bisogna distinguere tre differenti tipi di TPV a cui è possibile accedere in funzione del percorso formativo che si frequenta o si è frequentato:

- laureato/a LM-51 con ordinamento non abilitante: TPV pari a 30 CFU (750 ore) da svolgere «in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università»;
- studente L-24 nuovo ordinamento: TPV pari a 10 CFU (250 ore)
- studente LM-51 nuovo ordinamento abilitante: TPV pari a 20 CFU (500 ore)

Ogni tipo di TPV «si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica» (DD.II. 567 e 654, 2022).

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio mira a formare competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione all'utente (o paziente, cliente, istituzione, organizzazione);
- g) allo stabilire adeguate relazioni con l'utente (o paziente, cliente, istituzione, organizzazione);
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

### **Percorso di TPV e modalità di svolgimento delle attività**

Il TPV previsto nel corso di laurea LM-51 abilitante (D. Interm. n. 654/2022) prevede una durata di almeno 500 ore (corrispondenti a 20 CFU) e un'articolazione di attività formative in due categorie:

a) attività da svolgersi presso strutture pubbliche del SSN e/o qualificati enti convenzionati con l'Ateneo di Messina (min 14 CFU pari a 350 ore – max 20 CFU corrispondenti a 500 ore);

b) attività da svolgersi in strutture di Ateneo (max 6 CFU pari a 150 ore), purché eroganti servizi psicologici ai sensi delle definizioni interministeriali di attività di TPV in termini di contenuti e obiettivi (possono essere strutture dipartimentali, servizi interdipartimentali, servizi di Ateneo) dove tutor è un docente o ricercatore dell'Ateneo di SSD M-PSI afferente al CdS LM-51, con almeno 3 anni di iscrizione all'Albo degli Psicologi.

A ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento (per un numero complessivo di 25 ore).

Gli studenti frequentanti il corso di laurea LM-51 abilitante svolgono le attività di TPV durante il loro percorso di studi così come previsto dal piano formativo; possono scegliere di svolgere le proprie ore formative totalmente presso enti esterni o suddividendo le attività tra le suddette categorie nei termini e le modalità previste.

Il TPV può essere svolto in una o più sedi esterne, purché siano garantite continuità nei tempi e coerenza nel progetto formativo; è preferibile entrare in contatto con più di un'area formativa della psicologia.

Il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo.

Il TPV si conclude una volta completate le ore rendicontate in un apposito libretto, mediante il quale il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze acquisite ed esercitate dal tirocinante. Il TPV è concluso mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Lo studente che consegue una valutazione negativa ripete la parte di TPV per la quale non ha acquisito il predetto giudizio d'idoneità fino al suo conseguimento. Ciò è propedeutico ai fini della partecipazione alla prova pratica valutativa abilitante alla professione. Resta, comunque, salvo il riconoscimento della parte di attività professionalizzanti eventualmente effettuata durante il corso di studio della classe L-24.

*Per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti (LM-51 & 58/S), il TPV prevede una durata di minimo 750 ore, che si devono completare indicativamente entro 12 mesi dalla data di avvio (D. Interm. 567/2022). Si tratta di attività che devono svolgersi in toto in strutture esterne all'Università, quali strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti convenzionati con le università.*

L'impegno settimanale del tirocinio deve essere di norma non inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30 ore, distribuite possibilmente in 5 giorni settimanali.

### **Documentazione utile per l'avvio e la conclusione delle attività di TPV**

Il richiedente deve far pervenire alla Commissione tirocini la seguente documentazione:

1. Domanda di tirocinio debitamente compilata e controfirmata dallo psicologo che svolgerà funzioni di tutor, con annessa copia del documento di riconoscimento.

2. Progetto Formativo debitamente compilato e firmato dal responsabile/rappresentante legale dell'Ente ospitante.

La documentazione richiesta deve pervenire alla Commissione tirocini in base agli avvisi periodicamente pubblicati sui siti istituzionali di Ateneo; controfirmata dal tutor, deve contenere la sua contestuale dichiarazione di non seguire più di 5 tirocinanti nello stesso periodo.

Alla fine dell'attività di tirocinio, il tirocinante dovrà presentare alla Commissione Tirocini i seguenti documenti:

- 1) la dichiarazione finale del tirocinante delle attività svolte, con annessa copia del documento di riconoscimento;
- 2) la relazione del tutor in conformità del format attestante le competenze acquisite da parte del tirocinante
- 3) l'attestato di idoneità di tirocinio rilasciato dall'ente mediante giudizio del tutor;
- 4) registro delle attività
- 5) questionari anonimi compilati dall'ente e dal tirocinante

Per gli altri adempimenti, il tirocinante dovrà seguire le indicazioni degli uffici universitari di competenza.

### **Norme comportamentali del tirocinante**

I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un tutor psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a:

- 1) mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;
- 2) approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- 3) rispettare i principi della privacy e della riservatezza (L. 675/1996);
- 4) rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell'Ente presso cui svolge le attività di tirocinio;
- 5) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- 6) seguire le indicazioni professionali del tutor.

Il tirocinante è tenuto al rispetto scrupoloso di quanto indicato nel presente documento.

In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche da parte del tirocinante, l'Azienda/Ente potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del tirocinio. Di ogni provvedimento adottato, l'Azienda/Ente si impegna a dare immediata e motivata comunicazione all'Università.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella Convenzione stipulata tra Università e l'Azienda/Ente e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione all'Ufficio e alla Commissione Tirocini, che dopo avere effettuato le opportune verifiche, valuteranno come intervenire per il trasferimento del tirocinante.

### **Qualificazione e funzioni dello psicologo tutor dei TPV esterni**

Il tutor di tirocinio è uno psicologo iscritto all'Albo (sez. A) da almeno tre annualità. I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti; devono svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo con, di norma, un impegno orario non inferiore a 15 ore settimanali. Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni: a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale; b) verifica

dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza; c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti. Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il limite di 5 può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

### **La Commissione tirocini: componenti e compiti**

La Commissione tirocini per i TPV è nominata dal Consiglio di CdS LM-51, dura in carica tre anni accademici, rinnovabili, ed è così composta:

- a) n. 3 docenti appartenenti ciascuno a uno dei SSD M-PSI afferenti ai CCddSS psicologici del DIMED, di cui uno con funzione di Presidente e uno di Vicepresidente;
- b) n.1 rappresentante designato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, su richiesta del Coordinatore del CdS LM-51 DIMED;
- c) n.1 unità di personale amministrativo indicato dal Coordinatore del CdS LM-51 DIMED.

La Commissione tirocini svolge i seguenti compiti:

- 1) verificare se gli Enti e le Istituzioni che presentano richiesta di convenzione siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente;
- 2) approvare i progetti formativi che rispondono ai criteri indicati nel presente documento;
- 3) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi secondo i criteri qui esposti.

Il Presidente della Commissione tirocini si impegna a certificare, a richiesta dell'interessato e con atto formale, le ore di attività didattica/formativa dei tutor dei soggetti ospitanti, purché svolte a seguito della stipula di regolare convenzione.

La Commissione tirocini si riunirà in via ordinaria almeno tre volte l'anno per esprimere pareri su eventuali richieste di convenzione, approvare le relazioni finali di tirocinio e i progetti formativi pervenuti entro le date stabilite dalla commissione stessa. Tutte le riunioni della Commissione tirocini devono essere verbalizzate e sottoposte almeno annualmente all'approvazione del Consiglio di CdS LM-51.

### **Criteri per la stipula delle convenzioni degli Enti esterni per lo svolgimento del TPV**

Sono criteri di selezione e accoglimento delle richieste di convenzione pervenute la presenza di psicologi (individuati come tutor) che intrattengano con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, che svolgano attività con la qualifica specifica di psicologo, con un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

La Commissione tirocini, valutata la congruità tra le finalità e i servizi offerti dall'Ente e gli obiettivi formativi previsti dal tirocinio, ne invierà comunicazione scritta agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi.

La richiesta di convenzione va presentata almeno un mese prima dell'inizio del periodo di tirocinio.

### **Tipologie di Enti, pubblici e privati, presso i quali è possibile svolgere il TPV**

Il TPV deve essere svolto in contesti operativi solo presso enti esterni qualificati e convenzionati con l'Università degli Studi di Messina. Parte di queste attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare al loro interno l'adeguata ed effettiva disponibilità di servizi di psicologia e

dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni dotati di personalità giuridica, rispondenti ai requisiti richiesti e convenzionati con l'Ateneo di Messina.

Non è possibile svolgere le attività di TPV presso lo studio di un singolo psicologo libero-professionista.

### **Adempimenti degli Enti che richiedono la stipula di una convenzione**

Gli Enti pubblici o privati (denominati soggetti ospitanti), che intendono convenzionarsi con l'Università degli Studi di Messina per consentire lo svolgimento del TPV, dovranno far pervenire alla Commissione Tirocini:

- 1) il modulo contenente le finalità e la struttura organizzativa dell'Ente e i nominativi degli Psicologi con almeno 3 anni di iscrizione all'Albo degli Psicologi (sez. A) che dichiarano la disponibilità a svolgere funzioni di tutor;
- 2) il modulo per la richiesta di convenzionamento (con allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante);
- 3) il curriculum e/o la carta dei servizi;
- 4) lo statuto della struttura (se Ente privato).

La documentazione richiesta deve pervenire alla Commissione tirocini entro le date delle riunioni ordinarie. Successivamente l'Ufficio Convenzioni invierà direttamente all'ente copia della convenzione di tirocinio pratico valutativo.

### **Modalità di svolgimento della Prova Pratica Valutativa**

Il giudizio di idoneità per tutte le parti di TPV svolto dà accesso alla prova pratica valutativa (PPV) abilitante alla professione di psicologo.

Per gli studenti iscritti alla LM-51 abilitante alla professione, essa è parte della prova finale di conseguimento del titolo ed è normata dal regolamento didattico del CdS, secondo la normativa vigente.

Per gli studenti laureati con i previgenti ordinamenti non abilitanti, essa è unica, verte sulle attività svolte durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La valutazione ha ad oggetto le competenze relative alla capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e pratica svolta durante il tirocinio e sulla conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100 (D.Interm. 564/2022).

La PPV *per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti* è annualmente (due sessioni) organizzata dall'Università che emana apposito bando. A tal fine, è prevista una commissione giudicatrice in composizione paritetica di almeno quattro membri: due docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzioni di Presidente, designati dall'Ateneo presso il quale si svolge la prova, e due professionisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo.